

Equo canone, a maggio + 4,125%. Scatta del 4,125% l'adeguamento Istat dei canoni di affitto per il mese di maggio previsto dalla legge sull'equo canone: l'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato infatti lunedì sulla «Gazzetta Ufficiale» la variazione dei prezzi al consumo nel mese di maggio ai fini dell'adeguamento dei canoni. Per negozi, uffici e studi professionali l'adeguamento è del 7,275%.

Auto vecchie 1.000 lire. Conto alla rovescia per l'uscita di validità del vecchio biglietto da mille lire con l'effigie di Marco Polo (tipo 1982): il suo corso legale cesserà infatti fra qualche giorno, il 30 giugno prossimo. Dopo questa data i biglietti non saranno più spendibili e potranno essere

Il Salva Denaro

cambiati solo presso le filiali della Banca d'Italia.

Fondi Genercomit. «Espansione» e «Pacifico» sono i due nuovi fondi Genercomit, autorizzati nei giorni scorsi dalle autorità di controllo, che verranno distribuiti a partire dal 3 luglio. «Espansione» è un fondo bilanciato che investirà prevalentemente in paesi di consolidata cultura finanziaria dell'area Cee, dell'Europa e dell'America del nord. Una quota degli investimenti di espansione, non superiore al 30% del patrimonio, sarà destinata ai mercati cosiddetti emergenti. «Pacifico» è invece un azionario che investirà per l'appunto nell'area del Pacifico. Entrambi i fondi, come tutti i fondi Genercomit, sono abbinati a una polizza infortuni con le Generali, gratuita per i sottoscrittori.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

ICI

ABITAZIONE PRINCIPALE

Rendita catastale: 1.000.000 lire
 Aliquota ICI: 5 per mille
 R.C. 1.000.000 x 100 = 100.000.000 (valore dell'immobile)
 100.000.000 x 5 : 1.000 = 500.000 (ICI annua lorda)
 500.000 meno 100.000 (deduzione) = 400.000 (ICI dovuta)

VERBAMENTO DELL'ACCONTO
 scadenza 30 giugno 1995
 90% di 400.000 x 9/12 (1° semestre) = 270.000

VERBAMENTO A SALDO
 scadenza 29 dicembre 1995
 400.000 meno 270.000 = 130.000

IMMOBILE NON ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Rendita catastale: 2.100.000 lire
 Aliquota ICI: 6,5 per mille
 R.C. 2.100.000 x 100 = 210.000.000 (valore dell'immobile)
 210.000.000 x 6,5 : 1.000 = 1.365.000 (ICI dovuta annua)

VERBAMENTO DELL'ACCONTO
 scadenza 30 giugno 1995
 90% di 1.365.000 x 9/12 (1° semestre) = 952.500 (da arrotondare a 950.000)

VERBAMENTO A SALDO
 scadenza 29 dicembre 1995
 1.365.000 meno 950.000 = 415.000 (da arrotondare a 410.000)

* Anche questo esempio si riferisce a un immobile posseduto per tutto l'anno.

COSÌ L'ICI COMUNE PER COMUNE

COMUNE	ALIQ. 1995	ULTERIORI DETRAZIONI	PENSIONI SOCIALI	ABITAZIONE PRINCIPALE	CLASSI DI REDDITO	COMUNE	ALIQ. 1995	ULTERIORI DETRAZIONI	PENSIONI SOCIALI	ABITAZIONE PRINCIPALE	CLASSI DI REDDITO
AGRIGENTO	5	NO				MILANO	5	SI	300		300
ALESSANDRIA	4	NO				MODENA	4	NO			
ANCONA	5,9	SI			300	NAPOLI	6	NO			
AOSTA	4	NO				NOVARA	4,9	SI			300
AREZZO*	5,5	SI	300	300	300	NUORO	5	NO			
ASCOLI PICENO	4,85	NO				ORISTANO	5	NO			
ASTI	5	NO				PADOVA*	5,2	SI		300	300
AVELLINO	5,75	NO				PALERMO	5	NO			
BARI	4,5	NO				PARMA	5	NO			
BELLUNO	5,2	SI		230		PAVIA	5,5	NO			
BENEVENTO	6	NO				PERUGIA	6	SI			300
BERGAMO	5	NO				PESARO	5	SI	300		
BELLA*	5,5	SI			300	PESCARA	4,5	SI	300	300	
BOLOGNA	4,7	SI	300	300	300	PIACENZA	4	NO			
BOLZANO	4	SI			300	PISA	5	NO			
BRESCIA	5	SI			300	PISTOIA	5	NO			
BRINDISI	5	NO				PORDENONE	4,5	NO			
CAGLIARI	4,5	SI			250	POTENZA	6	NO			
CALTANISSETTA	5	NO				PRATO	4,3	SI	300	300	
CAMPOMASSO	4,5	SI	250		250	RAGUSA	4	NO			
CASERTA	6	NO				RAVENNA*	5,5	SI	300	300	300
CATANIA	5,8	SI	300	300	300	REGGIO C.	5,6	NO			
CATANZARO	5,5	NO				REGGIO EMILIA	4,8	SI	260		260
CHieti	6	NO				RIETI*	5,8	SI	250		250
COMO	5,1	SI		300	300	RMINI*	4,8	SI	300		300
COSENZA	6	SI			300	ROMA	5,2	SI	300	300	300
CREMONA	5	SI			300	ROVIGO	6	SI		250	250
CROTONE	5,5	NO				SALERNO	5,5	NO			
CUNEO	5,3	NO				SASSARI	4,75	NO			
ENNA	4,8	NO				SAVONA	5	NO			
FERRARA	5,5	SI	300		300	SIENA	5	NO			
FIRENZE	5,3	SI	250	250		SIRACUSA*	4,9	NO			
FOGGIA*	5,5	NO				SONDRIO	5,5	SI	300	300	300
FORLÌ	5	SI	300	300	300	TARANTO*	5	NO			
FROSINONE	5	NO				TERAMO	5	NO			
GENOVA	6,2	SI	300	250		TERNI	5,5	SI		300	300
GORIZIA	6	NO				TORINO	6	SI		230	
GROSSETO*	5,5	SI	300			TRAPANI	5	NO			
IMPERIA	6	SI	280	280	280	TRENTO	4	SI			300
ISERNIA	5,5	SI	230	230	230	TREVI	4,5	SI			
L'AQUILA	6	SI	300	300	300	TRIESTE	4	NO			
LA SPEZIA	6	SI				UDINE	4,5	NO			
LATINA	6	NO				VARESE	4,5	NO			
LECCE	5	NO				VEENZA*	5,6	NO			
LECCO	4,9	NO				VERBANIA	5,5	NO			
LIVORNO*	4,95	NO				VERCELLI	5	NO			
LODI	4,8	SI	300		300	VERONA	5,5	SI	300		
LUCCA	7	NO				VIBO VALENTIA	5	NO			
MACERATA	5,5	SI	300		300	VICENZA	4,5	SI	300		
MANTOVA	4,5	NO				VITERBO	5	NO			
MASSA	5	NO									
MATERA	5	NO									
MESSINA	5	NO									

* Con l'asterisco sono segnalate le città in cui è variata l'aliquota rispetto al 1994.
 Elaborazione di *Il Salvadeno*

Nessuna proroga per gli alluvionati dalle prossime scadenze ICI e ICIAP

Anche i contribuenti danneggiati dalle recenti alluvioni dovranno rispettare i termini per la presentazione delle dichiarazioni ICI e ICIAP, che scadevano rispettivamente il 30 giugno e il 20 luglio. Lo spiega il ministero delle Finanze (nella foto il ministro Augusto Fantuzzi) in una nota nella quale mette in risalto che la proroga dei termini al 30 dicembre 1995 concessa dal Ministero delle Finanze ai comuni alluvionati per i versamenti ICIAP e quelli relativi al saldo '94 e all'acconto '95 dell'ICI, non riguarda le dichiarazioni o le denunce di variazioni. Queste ultime dovranno - precisa il Ministero delle Finanze - essere presentate nei termini ordinari. La nota spiega inoltre che, nelle dichiarazioni ICIAP per il 1995, i soggetti beneficiari dovranno riportare nello spazio «annotazioni del contribuente» le parole «soggetto alluvionato», quale causa della mancata indicazione degli «estremi di versamento».



Scocca l'ora dell'«odiata» ICI

Dopo aver versato le imposte della dichiarazione dei redditi è ora la volta dell'ICI, la più lucrosa «imposta federale» che un recente sondaggio ha definito la «più odiata dagli italiani». Entro giugno bisognerà aver effettuato il versamento d'acconto e, se nel '94 si è diventati proprietari di un immobile o è cambiata la destinazione d'uso dello stesso, sarà necessario compilare rispettando la stessa scadenza anche la dichiarazione ICI.

FRANCO BRIZZO

ROMA. «Operazione ICI» in dirittura d'arrivo. Anche quest'anno, il terzo appuntamento con il fisco federale, l'appuntamento con il «fisco federale» può nascondere qualche incognita. I comuni, infatti, fino al 30 giugno possono, in base ad una nuova legge, modificare le aliquote differenziate tra prima e seconda casa. I contribuenti, però, per l'acconto non dovranno tenerne conto; dovranno bensì applicare le aliquote decise dallo stesso comune entro lo scorso ottobre per l'anno 1995. A dicembre, al momento del saldo, invece, si dovrà versare il rimanente tenendo conto delle eventuali modifiche decise dalla giunta comunale per agevolare i proprietari di «prima casa». Le complicazioni, insomma, sono per ora rimandate a

dicembre. Ecco una breve guida per districarsi tra le insidie di questo appuntamento con il fisco federale.

I versamenti. Entro il 30 giugno tutti i possessori di immobili dovranno versare l'acconto ICI. Il meccanismo, rispetto allo scorso anno, non è cambiato e se le aliquote sono rimaste immutate, bisognerà pagare quanto lo scorso anno. Chi invece deve ricalcolare l'imposta dovrà partire dal valore catastale dell'immobile che troverà in una recente misura catastale (lo scorso anno infatti gli estimi sono stati variati per circa 1300 comuni). Su questa va applicata l'aliquota decisa dal Comune che varia da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille. Uno sconto di 180 mila lire è poi riconosciuto per

l'abitazione principale (ma in circa 1000 comuni per alcune categorie «deboli» lo sconto è stato elevato fino a 200-300 mila lire). Entro giugno bisognerà comunque versare un acconto che è pari al 90% di quanto dovuto per il primo semestre '95. Se si è proprietari a partire da gennaio, quindi, bisogna versare il 45% dell'intero ammontare ICI. Il pagamento comunque può essere fatto anche in un'unica soluzione: si paga subito tutto, ma si riducono gli adempimenti.

Nuove aliquote. Una recente legge ha dato la possibilità ai comuni di variare, fino al 30 giugno, le aliquote già decise per il 1995, differenziandole tra prima e seconda casa. Per evitare modifiche dell'ultimo minuto è stato comunque stabilito che per l'acconto i contribuenti dovranno tener conto delle aliquote già decise per il 1995. A dicembre, se sono state introdotte modifiche, dovrà quindi essere ricalcolata l'imposta da versare e, sottraendo quanto è stato già versato, individuare l'importo del «saldo».

Neo-possessori del 1995. Questi contribuenti non dovranno presentare le dichiarazioni ICI (che è relativa al 1994) ma dovranno pagare l'imposta (che invece si riferisce al

'95). Il calcolo in questo caso è un po' più complesso. Bisognerà calcolare l'imposta da versare per tutto l'anno, dividerla per 12 e poi moltiplicarla per i soli mesi di possesso del primo semestre (quelli in cui il possesso è stato superiore ai 14 giorni). Dovrà quindi essere versato solo il 90% di questa cifra. Anche lo sconto per l'abitazione principale sarà riconosciuto in proporzione ai mesi di possesso (nel caso di 180 mila lire l'anno sarà quindi di 15 mila lire al mese).

Acquisti e modifiche nel '93. La dichiarazione ICI dovrà essere compilata solo se gli immobili hanno registrato variazioni nel corso del 1993; quindi per le case su cui sono stati trasferiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, per gli immobili acquistati nel corso dell'anno o che hanno perso il diritto all'esenzione ICI. Dovranno compilare il modulo, facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre '93, anche coloro che hanno cambiato destinazione d'uso da prima a seconda casa, e viceversa. A differenza dei versamenti, che dovranno essere fatti separatamente se l'immobile è posseduto da più persone, per la dichiarazione ICI basterà la consegna del modulo da parte di uno solo proprietario.

Presentazione dichiarazione. Il modello non va più inserito nella dichiarazione dei redditi, (come è avvenuto nel 1993) ma deve essere direttamente consegnato (o inviato a mezzo raccomandata) all'ufficio tributi del Comune nel quale è situato l'immobile. In questo caso, contrariamente a quanto avvenuto per il 740, le copie da compilare saranno tre, la prima per il comune, la seconda per il ministero e la terza per il contribuente: i primi due esemplari vanno consegnati insieme. Se la persona è proprietaria di più immobili, situati in diversi comuni, dovrà comunque compilare tante dichiarazioni quanti sono i comuni interessati e inviare il modello a ciascuno.

Assistenza del ministero. I contribuenti che incontrano difficoltà nel fare i calcoli potranno usufruire dell'assistenza telefonica del ministero (164.74), attivata in 11 regioni, o dell'apposita pagina del Videotel (688.51). Il numero telefonico del ministero consente infatti di fare «in automatico» il calcolo dell'acconto da versare. Bisognerà però avere sotto mano la rendita catastale e il Cap del comune nel quale il comune ha sede e, per il resto, seguire le istruzioni fornite da una «voce elettronica».

Canone Rai Torna ai rivenditori l'obbligo di denuncia

Diventa più difficile sfuggire al pagamento del canone per l'abbonamento a radio e televisione. Con un decreto del ministero delle Finanze è stato reintrodotta l'obbligo per i negozianti e per le aziende che gestiscono le garanzie di comunicare all'ufficio del registro abbonamenti radio tv di Torino (Urar) nome, cognome e indirizzo di chi acquista una radio o una televisione, o di chi ha diritto alle riparazioni in garanzia. La norma esisteva già negli anni passati, ma era stata poi soppressa e il possesso di un apparecchio radiotelevisivo doveva essere dichiarato dal proprietario nella denuncia dei redditi. Evidentemente l'autodichiarazione da parte del possessore di tv non deve aver avuto molto successo o deve essere stata difficile l'individuazione di chi non pagava l'abbonamento, se è stato deciso di reintrodurre l'obbligo di denuncia per i rivenditori e i riparatori. A inviare all'Urar i nominativi dei possessori degli apparecchi dovranno essere ora le imprese che gestiscono le garanzie. Se però è il semplice scontrino fiscale d'acquisto che fa da garanzia, allora l'obbligo di denuncia spetta al negoziante che vende la radio o la televisione.

Fisco: in arrivo i floppy disk per un concordato più facile

Il 16 giugno è iniziata la spedizione del primo milione o mezzo di lettere contenenti la proposta di adesione al concordato. Ed ora è iniziata anche la distribuzione dei floppy disk con i quali i contribuenti potranno rifare i calcoli per verificare la correttezza della proposta del ministero e verificare il proprio interesse a chiudere i conti con il Fisco. Il ministero delle Finanze e la Sogef hanno infatti predisposto il primo Floppy Disk, relativo alle dichiarazioni 750 degli anni 1987-1992, che è stato inviato a tutte le associazioni di categoria e ai giornali: questi potranno duplicarlo e distribuirlo ai propri associati o lettori. Il «dischetto» riguardante le dichiarazioni 740, invece, è ancora in fase di realizzazione: sarà pronto per la prima settimana di luglio. Con il floppy disk i contribuenti potranno facilmente autocalcolare l'importo da pagare per aderire al concordato. Questo servirà per denunciare per i rivenditori e i riparatori. A inviare all'Urar i nominativi dei possessori degli apparecchi dovranno essere ora le imprese che gestiscono le garanzie. Se però è il semplice scontrino fiscale d'acquisto che fa da garanzia, allora l'obbligo di denuncia spetta al negoziante che vende la radio o la televisione.